

# SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO

## COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA

AdS Torino - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 236

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

## SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

### ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA

**Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez. 1°**

Composizione del Collegio:

Presidente: Dott. Domenico Pirani

Giudici popolari: Giuseppe Caldera, Mario Capra, Dino De Bernardi, Alessandro Crosetto

Procura del Re di Torino:

P.M.: Avv. Michele Rivero

N. fascicolo: RG. N.97/1945

**Sentenza: n. 50 del 08.08.1945**

### IMPUTATI

Numero complessivo imputati: 1

Tot. uomini: n.0

Tot. donne: n.1

**Imputato n.1: Anna Jolanda Griseri**

Genere: donna

Data e luogo di nascita: 07.05.1923 – Grasse (Fr)

Residenza: Mondovì (CN), via Vecchia di Cuneo n.152

Stato civile: nubile

Fascia d'età al momento del fatto: 21-30

Rapporti con il PNF: dato non disponibile

Rapporti con il PFR: non iscritta

Occupazione: impiegata

Status: membro del Servizio Ausiliario Femminile

Altri dati biografici: ex impiegata del Municipio di Mondovì

### PARTI LESE

Numero complessivo parti lese: 0

Non sono state rilevate parti lese.

## PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO

Data e luogo del fatto: dall'ottobre 1944 sino alla Liberazione, Torino  
Tipologia: persecuzione politica, collaborazionismo politico  
Descrizione sintetica: accusata di aver favorito i disegni politici del nemico quale capogruppo e istruttrice delle donne ausiliarie fasciste

## SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.

### Denuncia:

Tipologia: collettiva

Data: 06.06.1945

Autorità ricevente: Ufficio del PM presso la Cas di Torino

Nominativo / Autorità denunciante:

Tipologia denunciante: autorità italiana

Sintesi denuncia: si denuncia Jolanda Griseri quale appartenente al corpo delle donne ausiliarie al servizio della repubblica fascista

### Arresto:

Data e luogo: 28.04.1945, Mondovì

Autorità procedente: CIn, settore ispettorato di polizia

Sintesi verbale: presunto arruolamento nella Saf

### Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:

Interrogatorio di PG (5.06.1945 presso la Questura di Torino):

Dichiara che l'11 ottobre 1944 presentò domanda al distretto militare di Mondovì per entrare nella Saf. L'11 novembre fu mandata a Torino a seguire il corso di addestramento. Dopo 10 giorni fu impiegata al comando della Rap come segretaria. Nel gennaio 1945 fu avviata al corso nazionale di addestramento a Como e dopo circa un mese tornò a Torino dove prese servizio presso il comando della Saf come addetta alla disciplina e all'istruzione della ginnastica. Nega di essersi iscritta al Pfr.

Interrogatorio del PM (16.06.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

Dichiara di aver fatto domanda per entrare nelle ausiliarie nell'ottobre del 1944. Conferma di aver prestato servizio alla Rap in qualità di segretaria e che in seguito, su richiesta della comandante delle ausiliarie Anna Bardia, fu inviata al corso di addestramento nazionale di Como. Il corso consisteva in addestramento ginnico, marce e diverse specializzazioni come quelle per telefoniste, contabili o stenografe. Riferisce che lei seguì il corso da dirigente. Di ritorno a Torino, fu impiegata al comando provinciale della Saf per istruire le ausiliarie. Il 27 aprile 1945 la comandante la fece vestire in borghese e la mandò via insieme alla sorella, Ferdinanda Bardia. Poco dopo venne arrestata dai partigiani. Ammette di aver sempre vestito la divisa.

## SEZIONE 3: IL PROCESSO.

### IMPUTAZIONI

Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg.

Descrizione: imputata di collaborazionismo politico per aver favorito i disegni politici del nemico quale capogruppo e istruttrice delle donne ausiliarie fasciste.

Posizione processuale: detenuta, costituita in giudizio

Difesa: Avv. Francesco Camoletto e Luigi Romagnoli (di fiducia)

## DIBATTIMENTO

Data apertura dibattimento: 08.08.1945  
Data chiusura dibattimento: lo stesso giorno

### **Interrogatorio dell'imputata:**

Conferma di essere stata impiegata, per un po' di tempo, al Municipio di Mondovì e successivamente licenziata per esuberanza di personale. A domanda della difesa, risponde di credere di essere stata licenziata per aver rilasciato ad un partigiano, suo vicino di casa, una carta d'identità non registrata, in bianco e con il timbro a secco.

### **Esame dei testimoni:**

Teste n. 1: Angela Del Mastro (citata dalla difesa-indifferente)

Tipologia: collega dell'imputata

Sintesi deposizione: dichiara che sia lei che l'imputata, impiegate entrambe presso il Municipio di Mondovì, furono licenziate per aver rilasciato carte d'identità non registrate ai partigiani. Ciò emerse perché venne fatto prigioniero dai repubblicani un partigiano austriaco in possesso di una carta d'identità in bianco rilasciata dal Municipio di Mondovì.

Teste n. 2: Giacomo Gregorio (citato dalla difesa -indifferente)

Tipologia: conoscente dell'imputata

Sintesi deposizione: partigiano, riferisce di essersi più volte recato al municipio di Mondovì per farsi rilasciare dalla Griseri carte non registrate per i suoi compagni.

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Conclusioni del PM:** dichiararsi la responsabilità dell'imputata e condannarsi la stessa, con l'applicazione dell'art 102 cpmg (lievità del fatto) e delle attenuanti generiche, alla pena di reclusione per anni 6.

**Conclusioni della difesa:** assolversi per mancanza di dolo; assolversi per essere ormai pacifico in giurisprudenza che la sola appartenenza alle forze armate repubblicane non costituisce reato; in subordine minimo della pena.

## SENTENZA

### **Esito:**

Condanna: riconosciuta responsabile del reato di collaborazionismo politico e condannata alla pena detentiva per 1 anno, con sospensione condizionale

### **Attenuanti:**

particolare lievità del fatto art 102 cpmg  
attenuanti generiche art. 62

**Motivazioni della sentenza:** è accertato, per sua ammissione, l'arruolamento dell'imputata nel Servizio Ausiliario Femminile (Saf) con il grado di capo-gruppo. L'imputata non è riuscita a dare la prova delle ristrettezze economiche che, secondo la sua testimonianza, la spinsero ad arruolarsi nella Saf né ha dato prova di aver tentato di trovare in seguito un differente impiego. La Corte ritiene inoltre che sia accertato l'elemento intenzionale e di chiara coscienza da parte dell'imputata poiché non solo questa aveva emesso carte non registrate per i partigiani, ma aveva anche due fratelli coinvolti nel movimento di resistenza: la Griseri doveva dunque sapere che arruolandosi nel servizio ausiliario essa assumeva un atteggiamento e si apprestava a compiere un'attività in netto contrasto con gli obiettivi del movimento di Liberazione.

La Corte ritiene ravvisata la prova della responsabilità dell'imputata tanto nell'elemento materiale che in quello morale del reato; tuttavia, poiché l'attività dell'imputata si esplicò, all'interno del comando provinciale delle ausiliarie, in compiti di carattere amministrativo e preparatorio che

non ebbero in nessun caso conseguenze dirette che favorirono i disegni politici del nemico, la Corte ritiene di poter concedere le attenuanti generiche e ritiene congrua la pena di un anno di reclusione secondo l'art. 133 cp.

#### **SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO**

Non risultano impugnazioni.

#### **SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA**

**Carcerazione preventiva:**  
dal 28.04.1945 al 08.08.1945

**Pena:**  
durata prevista della detenzione: 1 anno  
durata effettiva della detenzione: pena sospesa (condizionale)

⋮

#### **SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO**

##### **NOMINATIVI CITATI NEL PROCESSO**

Giovanni Ardrizzo  
Anna Bardia (comandante provinciale del Servizio Ausiliario Femminile)  
Ferdinanda Bardia

##### **NOTE STORICHE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**

Processo legato ai crimini di collaborazionismo delle donne del Servizio Ausiliario Femminile. Vicenda collegata a quella di Anna e Ferdinanda Bardia, imputate in separati giudizi.

##### **NOTE GIURIDICHE**

**Arruolamento nel Saf:** integra il reato di collaborazionismo politico il semplice arruolamento nel Saf. La coscienza e volontà di compiere un'attività contraria al movimento di Liberazione, si può desumere anche dalla frequentazione dell'imputato di soggetti coinvolti nella Resistenza.

Redazione: Barbara De Luna  
Revisione e nota giuridica: Maria Di Massa

(I)

In nome di UMBERTO DI SAVOIA  
Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno  
**La Corte Straordinaria di Assise di Torino**

Data 8/8/1945

# 50

N. 7/345 R. Gen.

Sezione III

composta degli ill.mi Signori:

Quaderca Giuseppe  
De Bernardi Dino  
Papa Mario  
Prosetto Alessandro

Presidente

Giurato

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale contro

ALBA TOLA DA di Carlo e di Lottero

ris. Terese, nata a Grasse (Francia) il 27/11/1921, re-

idente a Sondovi, via vecchia di Corso 20, 150;

detenuto-presente

IMPUGNATA

del delitto di cui all'art. 58 C.I.L.C., per avere,

dal 10 ottobre 1944 fino aprile 1945, favorito

l'attività politica del nemico sul territorio occupa-

to dallo stesso, quale capo-gruppo ed istruttrice del

gruppo ausiliario fascista.

Contro l'ordinanza di pubblica sicurezza di rinvio:

La Corte

Fatti estinti in  
la Questura  
il 2/11/1945

opera e ritiene quanto segue -  
come già nella breve istruttoria, così  
anche al giudizio di battimento l'im-  
putata si è resa principalmente con-  
fessa circa la materialità del  
fatto ascrittale come reato, e cioè  
ha ammesso di avere, l'11 ottobre  
1944, presentato domanda al  
prezzo militare repubblicano  
di Mondovì per essere ammessa  
nel corpo delle donne militari  
ausiliarie. Tale domanda fu  
accolta ed è perciò in causa,  
che la "infer", appunta in forma,  
fu inviata a Torino, ove frequen-  
tò il corso di addestramento, con-  
segnando poi, per suo titolo di  
studio su questo elemento, il  
grado di capo-gruppo (sotto-  
tenente) - a Torino essa espone-  
te per motivi di segretaria, con-  
sisteva nella tenuta delle con-  
tabilità del reparto - Quella  
e dietro sua richiesta, la "infer"  
venne trasferita a Como, e qui  
partecipò a un altro corso di  
addestramento della durata di  
quaranta giorni; terminato il  
quale, fu fatta riammettere a  
Torino, e comandata a prestar

servizio presso il comando delle artiglierie,  
in qualità di addetto alla Direzione  
e all'istruzione ginevrina. Tale  
servizio durò fino al 27 aprile  
1945, giorno in cui l'imputata,  
per ordine della comandante  
(Bardia Anna), abbandonò la  
lagerina, vestendo la divisa e poi  
ricorrendo in casa di suoi conos-  
ciuti, ove venne fermata e trattenuta  
in arresto dalla polizia partigiana.  
Come già detto, tutte le somme  
ripuntate circostanze di fatto  
erano già state constatate come  
autentiche dalle prove in sede  
istruttoria; essa le ha poi ripetute  
e confermate al dibattimento,  
lo, aggiungendo però (e questa  
è stata una assoluta novità di  
natura) che essa era già impiega-  
ta al Municipio di Mondovì,  
che alla fine di settembre del  
1944 venne improvvisamente licen-  
ziata; e che allora, mancando  
nella stessa necessità di trovare altro  
lavoro, e non essendo riuscita  
a procurarsi nessun'altra occu-  
pazione, si decise a presentarsi  
all'Ufficio di arruolamento  
nelle artiglierie repubblicane.

con ciò la Groyeri ha tentato di  
provare di aver fatto quando te  
c'è stato addebitato come caso  
perché rispettarvi dalla necessità  
delle contingenze economiche  
in cui vegeva; una tale prova  
non te è riuscito di fare -  
Può infatti ammettere che la  
pretesa, appartenente a una  
milleptimaria famiglia di un  
lavoratore, avesse fretta di  
di provare una ulteriore  
passione dopo il suo licenziamento  
venuto dal comune di Mondovì,  
come pure può ammettere;  
e ciò mi è saputo al depu-  
ro al dibattimento da una  
sua ex-collega di ufficio,  
intradotta come testimone  
a difesa, che Groyeri ha fatto  
l'iscrizione dal suddetto  
comune - Ma mi tanto non  
può evidentemente bastare  
ai fini defensionali propri  
dalla giurisdizione, in quanto  
essa non ha minimamente  
dimostrato che la domanda  
di arretrati nel corpo  
della anziana fu l'unica  
e solo esecuzione che te fu

Pirani

presunto o che le venne per procurarsi  
 una nuova dispensazione in qualche modo  
 retribuita - Nulla infatti la prevenuta  
 ha comunque fatto o dichiarato a ri-  
 guardo di ricerche o di tentativi che essa  
 fatti; per a Mondovì che altrove, per  
 trovare un <sup>esaltato</sup> ~~qualche~~ lavoro di natura  
 e fucile diverso; onde deve ritenere  
 che essa abbia pensato alla presunta  
 azione della domanda di arruolamento  
 come a un mezzo per lo di provare  
 rapidamente lavoro, in quanto è noto  
 fatto che tali domande venivano sem-  
 pre e molto presto accettate (e nella  
 specie poi l'accoglimento ne era par-  
 ticolarmente favorito dal fatto di  
 studio posseduto dalla prevenuta), men-  
 tre poi è anche noto che le suppli-  
 ve fruiscono di un trattamento econo-  
 mico notevole (vitto, alloggio e soldo).  
 Perciò, e a parte il naturale sospetto  
 derivante dalla <sup>già notata</sup> novità dell'affare de-  
 scrisonato, deve ritenere che l'imputata





in condizione di poter esattamente  
valutare e apprezzare la portata e  
le conseguenze di quanto si appren-  
deva a fare e in realtà si fece.  
Pretendo pertanto che l'esp <sup>aver per</sup> ~~intentione~~  
completamente raggiunta la prova  
sulla responsabilità della presunta  
in ordine tanto all'elemento materia-  
le che a quello morale del reato,  
il Collegio avvisa però di non potere  
tenere fermo il nome jury dato al  
medesimo nel decreto di rinvio a jury  
di rinvio - Alla legge infatti è stato addet-  
tato e detto di cui all'art. 58 C. Pen. Mil-  
itare di guerra, che contempla le due  
specie di favoreggiamento dei disegni  
patrioti del nemico, del territorio  
invaso ed occupato, e di perpetra-  
zione di fatti diretti a menomare  
la fedeltà dei cittadini verso lo Stato  
Italiano - Ora non può a meno di  
riferirsi che l'attività, volta dalla  
suddetta parte durante tutto il tempo



un corpo [l'esercito repubblicano] stato crea-  
to e propriamente ed esclusivamente per orga-  
nare e favorire le operazioni delle forze  
armate tedesche che ~~non~~ avevano invaso e  
occupato il territorio nazionale, sembran-  
do ~~essersi~~ <sup>durato</sup> di fronte alla Divisione dell'Ar-  
58. C. P. M. di guerra, che il fatto è semplice  
atto dell'appartenenza al suddetto  
corpo non possa integrare di per sé solo  
gli estremi del reato ipotizzato nello an-  
tiveduto articolo, ma che tale appartenen-  
za debba essere accompagnata dallo  
svolgimento di un'attività specifica e que-  
stificata nei sensi che la legge penale un-  
gitare prevede e intende reprimere e  
punire -

Possibile invece la sorte che quell'<sup>appartenenza</sup> ~~attività~~  
possa essere ricondotta sotto un'altra  
figura criminosa, e precisamente sotto quella  
prevista dall'art. 271 C. Pen. ordinario, con-  
templata nel suo primo capoverso e fatto  
di chi partecipa ad un'associazione che

indica o si proponga di svolgere un'attività  
diretta a distruggere o deprimere il sentimen-  
to nazionale; e infatti non sembra du-  
bitante che la creazione dell'erede re-  
pubblicano, come ente collettivo rivolto a favori-  
re ed aiutare le operazioni militari e  
volontarie delle forze armate tedesche,  
avrebbe anche al fine di per lo meno  
deprimere e indebolire il sentimento naziona-  
le dei cittadini, italiani.

Spiegate con brevemente le ragioni che fan-  
no ritenere alla Corte di Dover dare una  
breve definizione giuridica ai fatti  
commessi dalla prevenuta, e venendo quindi  
di alla interrogazione concreta della pena,  
il collegio, ai fini previsti detti, dovrebbe  
poter di valutazione obiettiva e  
sottobiettiva e decisa nell'a. 133 C. P. ordinare  
una pena equo e congruo infliggere alla  
prevenuta un anno di reclusione. In conside-  
razione poi degli ottimi precedenti del  
impunita e delle parziali condizioni  
di famiglia nei cui la medesima versa,

nonché del fatto che, con riguardo alle  
circostanze previste dall'art. 133 C.P. ordi-  
nario, e fondatamente presumibile  
che la Grofer si arretrai dal commettere  
ulteriori reati, la Corte estima che par  
caso di accordarle il beneficio di cui  
nell'art. 163 C.P. ordinario, alle condizioni  
e sotto le comminatorie di legge -

L'ordinanza e la condanna della Grofer  
al pagamento delle spese processuali e  
delle spese del suo mantenimento in car-  
cere durante la custodia preventiva -

R. G. M.

La Corte:

Visti gli art. 1 Decreto G. U. 22 aprile 1945  
n.º 142; 5 Decreto G. U. 27 luglio 1944 n.º 159;  
58 C. Pen. Mod. di Guerra; 271 capoverso primo  
C. Pen. Ordinario; 472, 473, 477, 485, 487, 488  
C. Proc. Penale; 163, 164 C. Pen. Ordinario;  
274 C. Proc. Penale -

Dichiarata l'imputata Grofer Anna Maria  
da un'parte, autrice del reato ipotizzato  
nel decreto di rinvio a giudizio, del de-  
tutto previsto dall'art. 271 capoverso primo  
C. Pen. Ordinario; e come tale, conmutata

la rubrica, la condanna alla pena di <sup>[IV]</sup>  
anni uno di reclusione, nonché al paga-  
mento delle spese processuali; delle spese del  
suo mantenimento in carcere durante la  
custodia preventiva, e della tassa di que-  
sta sentenza -

ordina che l'esecuzione della pena come  
sopra imposta al Gruppo rimanga sospesa  
al termine di cinque anni; alle condizioni  
stabilite nelle comminatorie di legge -  
Torino, 8 agosto 1945 -

Il Presidente:

Firani

Il cancelliere

*[Signature]*

Presentata in Cancelleria, per il deposito, oggi: 13/8/1945  
Torino, 13/8/1945

Il cancelliere

*[Signature]*



5  
:  
no  
88  
.  
'au  
le  
per  
'ata